**Rapporto**

**8055 R** 26 ottobre 2021 ISTITUZIONI

**della Commissione Costituzione e leggi**

**sul messaggio 8 settembre 2021 concernente l'adeguamento della Legge sulla protezione civile alla nuova Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile**

# PREMESSA

In data 20 dicembre 2019 il Parlamento federale ha adottato la revisione totale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), che è entrata in vigore il 1° gennaio 2021.

Queste modifiche legislative hanno portato all'adeguamento delle leggi nei vari Cantoni, Ticino compreso.

I principali cambiamenti della revisione sono:

* il sistema di servizio e la formazione dei militi: è prevista una riduzione e una flessibilizzazione della durata dell'obbligo di prestare servizio;
* la tassa d'esenzione: i militi della protezione civile possono ora computare tutti i giorni di servizio prestati;
* l'istruzione: l'istruzione di base, quella complementare, quelle dei quadri e i corsi di ripetizioni subiranno delle modifiche. Il sistema d'istruzione è stato semplificato;
* i contributi sostitutivi: la legge chiarisce in modo esaustive l'uso dei contributi sostitutivi grazie a un elenco.

Visto quanto sopra il Cantone deve adeguare la propria legge cantonale:

* art. 1 cpv. 2, art. 5 lett. a, lett. c, art. 14 cpv. 2 e 3, art. 28a cpv.4, art. 34, art. 36 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 e 4, art. 38 cpv. 1, art. 39 cpv.1 della Legge sulla protezione civile (LPCi);
* art. 10 cpv. 2, art. 13, art. 20, art. 31, art. 31a cpv. 2 e 3 del Regolamento sulla protezione civile (RPCi).

Viste le modifiche imposte dal diritto federale, il Consiglio di Stato ha deciso di modificare anche alcuni aspetti di competenza esclusivamente cantonale, ad esempio la ripartizione dei compiti tra Cantone e Regioni (art. 15 cpv. 2, art. 26 cpv. 1 LPCi; art. 2, art. 4, art. 10, art. 14 RPCi), l'introduzione di un sistema di prontezza combinato a un sistema di picchetto sostitutivo (art. 5 lett. h, art. 26, art. 46 cpv. 1bis, art. 47 lett. c., lett. d LPCi; art. 4 lett. l RPCi) nonché la concessione di un sussidio cantonale tramite il Fondo cantonale dei contributi sostitutivi per interventi a un rifugio pubblico o a un impianto per l'utilizzo in tempo di pace, rispettivamente per l'acquisto dell'equipaggiamento o di materiale di valenza cantonale (art. 35 cpv. 1 LPCi; art. 32a, art. 32b RPCi).

Queste ulteriori modifiche sono state discusse e concordate, in parte su loro richiesta, con le Organizzazioni di Protezione civile (OrgPCi). Lo scopo di queste modifiche è di migliorare maggiormente l'efficacia e la funzionalità della protezione civile nel nostro Cantone.

Oltre a discutere le modiche citate nel messaggio con le Organizzazioni di Protezione civile, il Cantone ha anche consultato i Comuni.

La procedura di consultazione ha fatto emergere un largo consenso in seno agli enti interpellati, i quali hanno accolto favorevolmente il progetto sottoposto loro.

# ARTICOLI MODIFICATI: SPIEGAZIONI

Art. 1 cpv. 2

A margine della revisione della LPPC è stato riformulato lo scopo della protezione civile. Per parallelismo delle forme, la definizione inserita all'art. 2 LPPC è stata ripresa nella legge cantonale, precisando che lo scopo e i compiti della protezione civile sono rimasti immutati.

Art. 2 cpv. 2

Questo capoverso è stato abrogato in quanto la pianificazione finanziaria concernente la protezione civile viene già inserita nel piano finanziario del Cantone.

Art. 5 lett. a), c) e h)

La lett. a) è stata modificata tenendo conto del fatto che la gestione dei sistemi d'allarme compete al Cantone.

La lett. c) è stata adeguata alla luce del nuovo sistema d'istruzione che prevede che i militi vengano attribuiti alla relativa Regione dopo l'assolvimento dell'istruzione di base.

Art. 10 cpv. 4

Considerato che il Dipartimento delle istituzioni esercita la competenza in ambito alla creazione di formazioni specialistiche, si è ritenuto più immediato inserire tale autorità direttamente nel testo di legge, invece di dover introdurre un'apposita delega nel Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994.

Art. 12 cpv. 1

In materia di valutazione dei dati relativi ai militi della protezione civile si è ritenuto opportuno inserire una competenza cantonale sul controllo e la correttezza di tali informazioni per garantire una gestione uniforme e centralizzata. Già oggi il Dipartimento esercita questo compito.

Art. 14 cpv. 2 e 3

Al cpv. 2 sono state richiamate espressamente le indicazioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) in materia di istruzione in quanto il diritto federale stesso, e meglio l'art. 54 LPPC, prevede la sua competenza per allestire le basi per un'istruzione unificata.

Il cpv. 3 è stato adeguato all'art. 53 cpv. 3 LPPC che prevede che gli interventi di pubblica utilità vengano ora svolti sotto forma di corsi di ripetizione.

Art. 14a

Trattandosi di una disposizione transitoria, questo articolo è stato inserito alla fine del presente progetto di revisione.

Art. 15 cpv. 2 e art. 16

Gli attuali art. 15 e 16 sono stati uniti in un unico art. 15, suddiviso in due capoversi.

Art. 25

Si veda il commento all'art. 47 lett. d).

Art. 26

Questo articolo riprende il tema della prontezza operativa, garantita sull'arco dell'intero anno civile, rispettivamente del sistema di picchetto sostitutivo.

Art. 28a cpv. 2, 4 e 5

È stata inserita al cpv. 2 la competenza, già ora esercitata, del Dipartimento in materia di gestione dei sistemi d'allarme. Si precisa inoltre che in questo ambito viene versato ai Cantoni dal 2021 un finanziamento da parte della Confederazione.

Entro il 31.12.2024 il Dipartimento delle istituzioni rimarrà unico competente per gestire i sistemi d'allarme, ricevendo un finanziamento da parte delle autorità federali; eventuali ammanchi finanziari verranno suddivisi e presi a carico in forma equa tra Regione e gestori idrici (cpv. 4).

Infine, è stata abrogata il cpv. 5 lett. b) in quanto non vi sono più sirene mobili nel nostro Cantone.

Art. 34

Per parallelismo delle forme tra i due testi legislativi, il contenuto della norma cantonale riprende integralmente quello dell'art. 64 cpv. 1 LPPC.

Art. 35 cpv. 1

Nel RPCi è stata introdotta una nuova disposizione che prevede la concessione di una partecipazione cantonale per effettuare degli interventi in un rifugio pubblico o in un impianto per l'utilizzo in tempo di pace, rispettivamente per l'acquisto dell'equipaggiamento e di materiale di valenza cantonale. Questa nuova facoltà è stata sancita con l'inserimento della relativa competenza del Dipartimento di cui all'art. 35 cpv. 1. Il sussidio viene concesso al massimo nella misura del 30% e viene finanziato tramite il Fondo cantonale dei contributi sostitutivi (cfr. art. 33 e 34 nRPCi).

Art. 36 cpv. 2 lett. b), cpv. 3 e 4

Considerato che l'uso dei contributi sostitutivi è stato definito esaustivamente dal diritto federale (art. 62 cpv. 3 LPPC e art. 76 OPCi), in applicazione del principio del rispetto del diritto superiore, il diritto cantonale deve limitarsi a rinviare alle disposizioni di rango federale. Il Cantone non dispone dunque della facoltà di definire la destinazione dei contributi sostitutivi.

Art. 37 cpv. 3 e 4 (nuovi)

In ambito di un contezioso è emersa la problematica legata al termine di prescrizione per la restituzione dei sussidi. Nella sua decisione, il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha sollevato che la legislazione attualmente in vigore (LPCi, RPCi) regolava unicamente la restituzione dei sussidi tacendo tuttavia riguardo alla prescrizione. Si è pertanto colta l'occasione della presente revisione per completare la legge cantonale, conformemente a quanto sollevato dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato. Il nuovo art. 37 cpv. 3 costituisce *lex specialis* dell'art. 20 cpv. 1 e 3 Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

Sempre nel contesto del contenzioso sopramenzionato, il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha sollevato l'assenza di delega a favore del Cantone per richiedere la restituzione anche dei contributi comunali.

Art. 38 cpv. 1

L'art. 67 lett. c) LPPC include espressamente i centri sanitari protetti quali impianti di protezione. Per evitare quindi inutili ridondanze, si rinvia direttamente alla definizione del diritto federale.

Art. 39 cpv. 1

In conformità con il diritto superiore - che agli art. 57 e 58 LPPC prevede i diritti e gli obblighi non solo dei proprietari di edifici abitativi ma anche dei locatari - occorre adeguare il diritto cantonale di conseguenza**.**

Art. 45 cpv. 2

Date le varie revisioni della LOC, il riferimento all'articolo attualmente menzionato non è più aggiornato. Si è colta l'occasione della presente modifica per inserire l'articolo pertinente della LOC.

Art. 46 cpv. 1bis (nuovo)

I costi relativi alla chiamata in servizio del servizio di picchetto, per un impiego oppure per esercitazioni, sono a carico dell'autorità richiedente (Cantone rispettivamente Regioni). Nei casi in cui la PCi è chiamata a operare autonomamente o a sostenere gli enti di primo intervento (polizia, pompieri e soccorso d'urgenza), i costi degli interventi sono a carico delle singole Regioni poiché rientrano nei compiti di competenze della PCi.

Art. 47 lett. c) e d) (nuove)

Nel contesto del sistema di prontezza e di picchetto, descritto alla modifica di cui all'art. 5 lett. h), si precisa che l'indennità di picchetto è a carico del Cantone. Il personale professionista invece è interamente a carico delle Regioni (lett. c).

Per quanto concerne i costi concernenti la piattaforma per l'attivazione delle formazioni di prontezza operativa o del personale di picchetto (lett. d), si rimanda a quanto indicato al punto VI, ricordando che il Cantone si prende a carico un forfait iniziale, oltre ai costi di gestione annuali coperti nella misura del 50% dal Cantone e del 50% dalle Regioni in base alla chiave di ripartizione dei militi incorporati per OrgPCi.

Art. 48 cpv. 2

Per quanto concerne invece l'abrogazione del cpv. 2, si rinvia a quanto esposto sopra
all'art. 2 cpv. 2.

Art. 50 cpv. 2

Si è preferito, per ragioni meramente di stile, di mettere il termine "decisione" al plurale, in una forma più generica.

Art. 51

È stato adeguato il riferimento alla Legge sulla procedura amministrativa, la cui revisione totale è stata approvata dal Parlamento il 24 settembre 2013.

# CONCLUSIONI

La Commissione Costituzione e leggi prende atto che queste modifiche legislative sono essenziali poiché a livello federale è entrata in vigore la nuova legislazione. Il Consiglio di Stato non solo ha aggiornato gli articoli di legge dovuti al cambiamento federale, ma ha anche deciso, dopo una consultazione tra gli enti interessati, di modificare e aggiornare altri articoli della Legge sulla protezione civile (LPCi) e del Regolamento sulla protezione civile (RPCi).

In base a quanto sopraesposto, la Commissione Costituzione e leggi invita il Gran Consiglio ad accogliere il Disegno di modifica della Legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007 annesso al messaggio governativo.

Per la Commissione Costituzione e leggi:

Sara Imelli, relatrice

Aldi - Buzzini - Censi - Corti - Filippini -

Gendotti - Genini - Ghisolfi - Käppeli -

Lepori C. - Lepori D. - Passardi - Ris -

Stephani - Terraneo - Viscardi